



Tribunale Ordinario di Campobasso
Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Luciani,

provvedendo all'esito dell'udienza dell'8.04.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;

lette le note scritte depositate dalle parti;

considerato che l'opponente ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale in relazione al presente giudizio, per essere competente a decidere il collegio arbitrale di cui all'art. 15.17 del contratto in atti;

considerato che l'eccezione di compromesso è stata tempestivamente formulata in sede di opposizione (e dunque conformemente al disposto dell'art. 819 ter c.p.c.), e che l'opponente ha poi depositato, in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., anche il contratto sul quale l'eccezione si fonda;

ritenuto che, come correttamente osservato dall'opponente, non esiste alcuna norma nel codice di rito che sanzioni con l'inammissibilità l'eccezione di incompetenza (tempestivamente formulata in sede di atto costitutivo), che non sia accompagnata contestualmente dal documento giustificativo, poi prodotto successivamente, entro i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dei documenti, come è avvenuto nel caso di specie;

rilevato che l'art. 15.17 del contratto in atti, rubricato "Legge Applicabile-Risoluzione della controversie, Expert e arbitrato", così prevede: *"Il Subappalto deve essere interpretato sulla base delle leggi italiane. Tutte le controversie, le divergenze o le contestazioni, derivanti dall'esecuzione di, o in connessione con, la FORNITURA di OPERE in maniera non conforme alle Leggi Applicabili, ai Requisiti Normativi, alle Buone Pratiche del Settore, alle Specifiche Tecniche e/o alle disposizioni del Subappalto saranno risolte dall' "Expert" nominato ai sensi della clausola 20.3 del Contratto EPC, che il Subappaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente. Tutte le altre controversie, le divergenze o le contestazioni, derivanti dall'esecuzione di, o in connessione con, il Subappalto dovranno essere risolte di comune accordo mediante una negoziazione tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga una risoluzione consensuale mediante la negoziazione e se non altrimenti specificato nel Subappalto, l'APPALTATORE il SUBAPPALTATORE **concordano espressamente che qualsiasi controversia, divergenza, questione o rivendicazione di qualsiasi natura, che, direttamente o indirettamente, derivi da, sia fondata su, relativa o in connessione con la formazione, la validità, l'esistenza, l'interpretazione, l'applicazione, l'attuazione, l'esecuzione, la violazione o la risoluzione del Subappalto, di qualsiasi disposizione o parte del Subappalto, o di qualsiasi attività svolta in relazione ad esso, se le parti non possono risolvere la disputa in maniera***

amichevole, la disputa verrà risolta davanti a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri (...). Fatto salvo quanto sopra, le parti si assoggettano espressamente alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano per risolvere qualsiasi controversia che non possa essere legalmente sottoposta ad arbitrato (o, per chiarezza, all' "Expert" nominato ai sensi della clausola 20.3 del Contratto EPC) o, a seconda dei casi, per l'esecuzione del lodo" (...);

rilevato dunque che risulta documentata in atti la presenza di una clausola compromissoria, che rende manifesta la volontà delle parti di devolvere ad un collegio arbitrale anche controversie del tipo di quella che viene in rilievo in questa sede;

rilevato infatti che la richiamata clausola compromissoria è particolarmente ampia, in quanto fa riferimento alle controversie che, anche solo indirettamente, derivino da, siano fondate su, siano relative o in connessione con il contratto;

ritenuto che la controversia *de qua* sia fondata sul contratto di cui trattasi, in quanto il pagamento asseritamente indebito del quale l'opposta chiede la restituzione è stato eseguito (seppur erroneamente, per un importo duplicato), in esecuzione del contratto esistente tra le parti;

ritenuto che l'accertamento della natura indebita del versamento presupponga necessariamente l'esame del titolo contrattuale;

rilevato ancora che:

- ex art. 808 ter c.p.c. *“Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”;*

- è dunque necessario che le parti, ove vogliano richiamare nella clausola compromissoria l'istituto dell'arbitrato irrituale, lo stabiliscano espressamente per iscritto, in quanto in caso contrario si applicheranno le norme sull'arbitrato rituale. Tale impostazione era stata seguita dalla Suprema Corte già con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: secondo il Supremo Consesso, infatti, anche in tali casi, in tema di interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti doveva essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 07/04/2015);

- nel caso di specie, in mancanza di diversa indicazione delle parti, deve ritenersi che esse abbiano inteso far riferimento all'istituto dell'arbitrato rituale;

- l'eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario. Si veda sul punto Cass., Sez. VI, Ord., 25 ottobre 2017, n. 25254, per cui *“con l'introduzione dell'art. 819 ter c.p.c., per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, il Legislatore si è decisamente orientato a regolare i rapporti tra il procedimento arbitrale ed il processo ordinario in termini di "competenza"”;*

- la Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 ha dichiarato l'incostituzionalità *“dell’art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura civile”*;

ritenuta dunque meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza, e che debba essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, atteso che è competente a decidere il collegio arbitrale di cui all'art. 15.17 del contratto in atti;

ritenuto dunque di dover fissare un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa dinanzi agli arbitri;

considerato che la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario per ciò che concerne l'emanazione del provvedimento monitorio, e che tuttavia, laddove l'intimato, nel proporre opposizione, faccia valere la clausola compromissoria inserita nel contratto e sollevi l'eccezione di arbitrato, il giudice è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo emesso;

rilevato infatti che *“se è vero che il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi”* (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n. 25939);

ritenuto dunque di dover revocare il d.i. opposto;

ritenuto che il rilievo meramente processuale della pronuncia giustifichi la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

1) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Campobasso, per essere competente a conoscere della controversia il collegio arbitrale di cui all'art. 15.17 del contratto in atti;

2) ASSEGNA termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa;

3) REVOCA il d.i. opposto;

4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Campobasso, 19/05/2026

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani